



FEDERAZIONE ITALIANA DELLA MUTUALITÀ INTEGRATIVA VOLONTARIA

Roma, 18 luglio 2017

Il Presidente

Prot.308/2017

Ai Presidenti
delle Società di Mutuo Soccorso
aderenti alla Fimiv
- *in indirizzo* -

Oggetto: Decreto Attuativo Riforma del Terzo Settore; Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106

Caro Presidente,

si trasmette in allegato il testo del Decreto Attuativo della Legge Delega di Riforma del Terzo Settore, recante “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento è stato sottoposto al vaglio delle apposite Commissioni parlamentari e varato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri. Si coglie l'occasione per sottoporre le principali novità introdotte dal Decreto afferenti direttamente le Società di Mutuo Soccorso.

Ci riserviamo di predisporre un commento articolato sul decreto in questione a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con particolare attenzione al regime fiscale, ai benefici derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale, alle modalità di iscrizione al Registro e all'entrata in vigore delle diverse disposizioni. Per quanto riguarda gli aspetti fiscali è stata recuperata la detraibilità dei contributi associativi (art.83), ma siamo in attesa di correzioni formali a refusi (errata corrige).

TITOLO II - DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

ARTICOLO 4 - (Enti del Terzo settore)

1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le **società di mutuo soccorso**, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

%

CAPO VI - DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

ARTICOLO 42 - (Rinvio)

1. Le **società di mutuo soccorso** sono disciplinate dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, e successive modificazioni.

ARTICOLO 43 - (Trasformazione)

1. Le **società di mutuo soccorso**, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che nei successivi tre anni da tale data si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio.

ARTICOLO 44 - (Modifiche e integrazioni alla disciplina)

1. Alle **società di mutuo soccorso** non si applica l'obbligo di versamento del contributo del 3 per cento sugli utili netti annuali di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

2. In deroga all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non sono soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese le **società di mutuo soccorso** che hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi.

ARTICOLO 46 - (Struttura del Registro)

1. Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni:


- a) Organizzazioni di volontariato;
- b) Associazioni di promozione sociale;
- c) Enti filantropici;
- d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- e) Reti associative;
- f) **Società di mutuo soccorso**;
- g) Altri enti del Terzo settore.

2. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può, con decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Unificata, istituire sottosezioni o nuove sezioni o modificare le sezioni esistenti.

Cordiali saluti

(Placido Putzolu)



Allegato:

- ✓ Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106